



1. CONDIZIONI GENERALI

I rapporti della Società Bancaria Ticinese SA, Bellinzona (in seguito la Banca) con i suoi Titolari (in seguito il Titolare), sono regolati dalle condizioni generali che seguono, riservati i regolamenti speciali e le convenzioni particolari della Banca nonché gli usi bancari.

1.1 Diritto di disporre

Valgono unicamente le firme depositate in Banca, fino a revoca scritta delle stesse. La Banca non tiene conto di iscrizioni divergenti nel Registro di commercio o di altre pubblicazioni. In caso di decesso del Titolare, in mancanza di procure valide anche post mortem, possono disporre congiuntamente tutti gli eredi indicati sul certificato ereditario.

1.2 Verifica delle firme e identificazione

La Banca procede alla verifica delle firme dei Titolari, dei loro Procuratori e di altri aventi diritto di disporre, ma non si assume ulteriori responsabilità. La Banca declina ogni responsabilità nel caso di falsificazioni o vizi di identificazione non scoperti. Il danno derivante da un difetto di legittimazione o da un falso non scoperto è a carico del cliente, a meno che non le sia imputabile una colpa grave.

1.3 Incapacità civile

Il Titolare assume i danni derivanti dalla sua incapacità civile, salvo nel caso in cui questa sia stata pubblicata su un foglio ufficiale svizzero. I danni causati dall'incapacità di Procuratori o terze persone rimangono sempre a carico del Titolare.

1.4 Revoca delle relazioni d'affari

La Banca si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso o senza fornire giustificazione alcuna, le relazioni d'affari esistenti con il Titolare e in special modo di annullare i crediti accordati e di esigere il loro rimborso, senza ulteriori avvisi.

1.5 Difetti di trasmissione

La Banca non risponde dei danni derivanti dall'uso della posta, del telefono, del fax, di altri mezzi di trasmissione o di ditte di trasporti.

1.6 Comunicazioni della Banca

Le comunicazioni sono considerate come avvenute se inviate all'ultimo indirizzo indicato dal Titolare. La data figurante sulla copia del documento in possesso della Banca vale quale data d'invio. Per la posta da trattenere in Banca, la data indicata sui documenti vale quale data di consegna.

1.7 Esecuzione di ordini

Se la mancata o ritardata esecuzione di un ordine (fatta eccezione degli ordini di borsa) causa un danno, la Banca risponde unicamente della perdita di interessi. Quando l'importo totale degli ordini dati dal Titolare supera la disponibilità o il limite di credito del suo conto, la Banca decide a suo libero giudizio quali ordini eseguire, totalmente oppure parzialmente, indipendentemente dalla data di emissione o di ricezione degli stessi, dandone avviso al Titolare.

1.8 Reclami e contestazioni

I reclami del Titolare concernenti l'esecuzione o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine come quelli riguardanti le comunicazioni della Banca devono essere fatti al ricevimento del relativo avviso o, al più tardi, entro il termine indicato se la Banca ne fissa uno. Se il reclamo non è tempestivo, il danno che ne deriva è a carico del Titolare. Le contestazioni di estratti di conto corrente o di deposito devono pervenire alla Banca entro un mese dalla data dell'estratto. Trascorso questo termine, gli estratti saranno ritenuti approvati. Il benessere, espresso o tacito, dell'estratto di conto corrente vale per tutte le registrazioni figuranti sullo stesso come pure per le eventuali riserve espresse dalla Banca.

1.9 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i beni e valori, di qualsiasi natura essi siano, detenuti in deposito per conto del Titolare presso di sé o altrove. Per gli averi ha un diritto di compensazione per tutte le sue pretese, dirette o indirette, senza tener conto del loro inizio, scadenza o valuta, inclusi i crediti in bianco o assistiti da garanzie particolari. Quando il Titolare è inadempiente, la Banca ha la facoltà di procedere alla realizzazione dei beni e valori depositati, scegliendo tra la libera vendita o l'esecuzione forzata.

1.10 Averì in valuta estera

Di regola, gli averi del Titolare in valuta estera sono investiti dalla Banca nella medesima valuta, nel paese d'emissione della stessa o fuori da questo. Se le autorità dei rispettivi paesi dovessero prendere dei provvedimenti che potrebbero incidere su questi averi, il Titolare assumerà a suo carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali. Gli impegni della Banca derivanti da conti in valuta estera saranno onorati soltanto presso il domicilio del corrispondente bancario presso il quale sono aperti i conti, unicamente effettuando un accredito nel paese d'emissione della valuta estera presso una banca corrispondente o quella indicata dal Titolare.

1.11 Tenuta dei conti

L'accredito rispettivamente l'addebito degli interessi concordati o usuali delle commissioni, delle spese e delle tasse avviene mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente a scelta della Banca. Gli interessi e le commissioni si intendono al netto per la Banca. Imposte, tasse e spese sono a carico del cliente. La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni tempo i tassi d'interesse, le commissioni e le spese secondo l'evoluzione della situazione di mercato. Le modifiche saranno comunicate al cliente tramite circolare o mediante altre forme idonee.

1.12 Esternalizzazione di operazioni specifiche (outsourcing)

La Banca ha la facoltà di affidare a terzi singoli servizi o attività, come ad esempio l'informatica, il traffico dei pagamenti, le operazioni su titoli, ecc.



1.13 Traffico dei pagamenti e transazione titoli

Per il traffico dei pagamenti vengono indicati nome, indirizzo e numero di conto dell'ordinante. In mancanza di tali dati, è possibile che i pagamenti vengano respinti, in particolare quelli verso l'estero. Non è da escludere che i pagamenti all'interno della Svizzera (per es. i pagamenti in valuta estera) vengano gestiti tramite canali internazionali. I dati trasmessi all'estero relativi ai pagamenti e alle transazioni titoli, in combinazione con il sistema SWIFT, non sono più tutelati dal diritto svizzero. Nell'ambito della prevenzione del terrorismo e del riciclaggio di denaro a livello internazionale, è possibile che leggi e normative straniere prescrivano l'inoltro di tali dati alle autorità o a terzi. Nell'ottica della lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, nell'ambito dello svolgimento dei pagamenti transfrontalieri e di quelli interni in valuta estera, nonché allo svolgimento di transazioni su titoli esteri o titoli nazionali correlati a valute estere, può risultare necessaria la comunicazione alle banche e agli operatori di sistema coinvolti in Svizzera e all'estero di informazioni di portata più ampia circa l'ordinante e il destinatario (ad esempio nominativo, data di nascita, nazionalità, domicilio, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società ad esempio anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economico etc. nonché circa l'ordine di pagamento (ad esempio motivo del bonifico, contesto del pagamento etc.)). Una volta giunte all'estero, le informazioni sulle transazioni non sono più protette dal diritto svizzero (ad es. dal segreto bancario svizzero o dalla Legge federale sulla protezione dei dati), bensì sono soggette alle disposizioni degli ordinamenti giuridici dei rispettivi Paesi.

1.14 Cambiali, assegni e titoli analoghi

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Titolare le cambiali, gli assegni o altri titoli analoghi precedentemente scontati e risultati insoluti. Rimane sempre valido il diritto della Banca di incassare l'importo totale e gli accessori dei titoli impagati presso ognuno dei debitori obbligato in virtù del titolo medesimo.

1.15 Modifica delle condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in ogni momento. Le modifiche verranno comunicate per iscritto al Titolare e saranno considerate come approvate e accettate dal Titolare se lo stesso non le avrà contestate entro un mese dalla data della comunicazione.

1.16 Registrazione di conversazioni telefoniche

Il Titolare del conto prende atto e riconosce che la Banca ha il diritto di registrare le conversazioni telefoniche secondo il proprio giudizio. Le registrazioni sono trattate con la maggior confidenzialità e riservatezza possibili.

1.17 Commissioni, spese e tasse

La Banca porrà a carico del Titolare della relazione tutte le commissioni, spese e tasse da essa sostenute, conformemente alla commissioni e spese applicabili.

Il Titolare è reso attento sul fatto che la Banca può ricevere delle indennità da parte di terzi sotto forma di commissioni, retrocessioni, commissioni di borsa o diritti di custodia nell'ambito delle attività e dei rapporti che la stessa svolge e intrattiene con questi terzi, in particolar modo per la distribuzione di prodotti. Tali pagamenti sono strettamente legati allo svolgimento di queste attività. La forchetta di questi pagamenti ricevuti dalla Banca da terzi è la seguente:

Per fondi d'investimento, l'ammontare di questi pagamenti, calcolato ogni volta sull'importo investito nel fondo, è tra 0% e 1% p.a. per fondi del mercato monetario, tra 0% e 2% p.a. per fondi obbligazionari o immobiliari, tra 0% e 2.50% p.a. per altri fondi (fondi azionari, fondi alternativi, fondi hedge, fondi private equity, fondi di asset allocation, ecc.).

Per prodotti strutturati, l'ammontare di questi pagamenti è tra 0% e 3% p.a.

Il Titolare dichiara di essere a conoscenza di questa forchetta e di accettarla.

La Banca non è contrattualmente obbligata a restituire tali indennità al Titolare, che accetta di rinunciare a qualsiasi pretesa (presente o futura) di rimborso in anticipo. Il Titolare riconosce che la ricezione da parte della Banca di tali pagamenti può generare un teorico conflitto d'interessi, che la Banca deve gestire.

1.18 Responsabilità

La responsabilità della banca per colpa lieve è esclusa, nei limiti dell'art. 101 cpv. 2 CO, secondo cui questa limitazione di garanzia può, secondo il prudente giudizio del giudice, essere dichiarata nulla. Una tale dichiarazione non comporta la nullità delle presenti condizioni generali.

1.19 Diritto applicabile e foro giudiziario

Per tutti i rapporti del Titolare (per sé e per i suoi successori in diritto) con la Banca si applica esclusivamente il diritto svizzero. Fatti salvi i termini di legge, il luogo di adempimento e di esecuzione e il foro giudiziario è Bellinzona. La Banca può scegliere, a suo libero giudizio, anche il foro del domicilio del Titolare o qualsiasi altro ritenuto competente, restando in ogni caso applicabile il diritto svizzero. Il Titolare che si trovasse o si trasferisse all'estero elegge domicilio legale presso la Banca.